



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n.52**

del registro




data 04/04/2024

**OGGETTO:** Spese processuali Sentenza n. 1615/2022 della Corte di Appello di Catania. S.A.R. c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di Aprile alle ore 19:45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Generale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Segretario Generale n.q. di sostituto amministrativo dell'Avvocatura Comunale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, n. 8 del 03/04/2024, avente per oggetto: "Spese processuali Sentenza n. 1615/2022 della Corte di Appello di Catania. S.A.R. c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale n.q. di sostituto amministrativo dell'Avvocatura Comunale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Segretario Generale n.q. di sostituto amministrativo dell'Avvocatura Comunale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, n. 8 del 03/04/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, autorizzando la stessa alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA*  
**AVVOCATURA COMUNALE**  
*Gestione del contenzioso*



**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 08

Del 03/04/2024

**OGGETTO: Spese processuali Sentenza n. 1615/2022 della Corte di Appello di Catania.  
S.A.R. c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Premesso che:**

- con nota P.e.c acquisita al Prot. Generale n° 538 del 05/01/2018 la Sig.ra S. A.R., le cui generalità sono espressamente indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, ai sensi della normativa sulla privacy, non viene pubblicata all'Albo pretorio, ha convenuto in giudizio il Comune di Scicli avanti al Tribunale di Ragusa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non dalla stessa subito per il sinistro occorso il 22/11/2016 mentre percorreva a piedi Via Ancona, rovinando a terra e riportando lesioni personali che attribuiva alla presenza di una buca presente in prossimità del marciapiede;
- il Comune di Scicli, con Delibera di Giunta n° 63 del 19/04/2018 conferiva incarico legale per la costituzione in giudizio all'Avv. Fabio Lucifora, secondo schema di disciplinare sottoscritto fra le parti;
- con sentenza n° 504/2021 del 30.04.2021 resa dal Tribunale di Ragusa a definizione del proc. n° 203/2018 R.G, in accoglimento della domanda attorea, il Comune di Scicli veniva condannato al risarcimento dei danni a favore della Sig.ra S. A. R., liquidandoli in circa € 38.400,64 per capitale, rivalutazione, spese di C.T.U. e spese processuali;
- con Delibera di Giunta n° 52 del 31.05.2021 il Sindaco del Comune di Scicli veniva autorizzato a proporre appello avverso la suddetta sentenza conferendo il mandato difensivo a favore del precedente difensore, Avv. Fabio Lucifora, che assisteva l'Ente nel procedimento civile di appello n° 944/21 R.G. avanti alla Corte di Appello di Catania;
- con sentenza n° 1615/2022 del 26 Luglio 2022, resa nel procedimento R.G. n 944/2021, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza n. 504/2021 del 30.04.2021 del Tribunale di Ragusa, rigettava la domanda avanzata da S. A. R. nei confronti del Comune di Scicli, condannando la stessa al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquidava per il primo grado in complessivi € 4.835,00 oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. e per il secondo grado di giudizio in € 1.960,00 per la fase di studio della controversia, in € 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio e in € 3.305,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15% IVA e C.P.A., ponendo definitivamente a carico della sig.ra S. A. R. le spese di CTU di cui al primo grado;

**Dato atto** che la parte soccombente ha inoltrato all'Ente, in data 14/12/2022, per il tramite del legale incaricato dal Comune, la richiesta di disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario al fine di

ottenere un abbattimento delle spese di lite di cui alla superiore sentenza della Corte d'Appello di Catania;

**Dato atto** che, a seguito di diverse interlocuzioni tra i legali del Comune e della parte soccombente, è pervenuta una proposta transattiva, acquisita al prot. Gen. n. 43553 in data 15/11/2023, formulata dagli avvocati Salvatore Sortino e Nadia Pacetto, per conto della sig.ra S.A.R., per il pagamento delle spese processuali liquidate dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n.1615/2022 del 26 Luglio 2022;

**Dato atto** che con nota prot. 47095 del 13/12/2023 il Responsabile dell'Avvocatura Comunale ha interpellato l'Avv. Fabio Lucifora per verificare la disponibilità di quest'ultimo a ridurre transattivamente l'importo degli onorari come sopra reclamabili e a valutare la proposta transattiva formulata dagli avvocati Sortino e Pacetto;

**Che** con nota prot. gen. n. 7586 del 23/02/2024 l'avv. Fabio Lucifora ha comunicato di accettare la proposta transattiva della controparte in merito ai pagamenti delle spese processuali e con successiva nota prot. 9925 del 12/3/2024 ha trasmesso bozza di transazione, condivisa sempre dai legali di controparte, per l'approvazione della Giunta Comunale;

**Ritenuto** vantaggioso per l'Ente aderire all'accordo fra i legali, ritenendo sussistente il proprio interesse a recuperare celermente quanto già anticipato, senza necessità di intraprendere onerose e durature azioni esecutive e liberarsi da ogni obbligazione nei confronti del legale dell'Ente, avv. Lucifora, scaturenti dalle proprie delibere di G.C. n 63 del 19/04/2018 e n 52 del 31/05/2021 e dalla liquidazione compensi disposta nelle sopra richiamate sentenze;

**Dato atto che:**

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**Valutata** la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

**Ritenuto** che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

**Vista:**

- la deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SR-CPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

**Visto** lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

## PROPONE

**1 Di procedere**, per quanto in premessa esposto, alla transazione con la sig.ra S.A.R., le cui generalità sono espressamente indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, ai sensi della normativa sulla privacy, non viene pubblicata all'Albo pretorio, domiciliata presso lo studio dell'avv. Sortino Salvatore e Avv. Nadia Pacetto in Scicli via Toselli n. 7, che si obbliga nei confronti del Comune di Scicli aversare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione a favore dell'Ente l'importo di € 1.500,00, a titolo di refusione delle spese legali sostenute per il primo grado di giudizio e di tenere indenne il Comune di Scicli dal pagamento dei compensi ancora dovuti dall'Ente a favore dell'Avv. F. Lucifora, autorizzandone la distrazione e il pagamento diretto entro 30 giorni a favore del predetto legale antistatario;

**2 Di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**3 Di autorizzare** la Responsabile ad interim del Settore Avvocatura Comunale alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;

**4 Di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale e al legale dell'Ente, avv. Fabio Lucifora;

**5 Di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;

**6 Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, attesa l'imminente data dell'udienza di comparizione.



**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Responsabile ad interim Avvocatura Comunale)

*Dott.ssa Nadia Gruttadauria*

## TRANSAZIONE

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, a Scicli presso i locali del Palazzo Comunale

TRA: COMUNE DI SCICLI (d'ora innanzi anche l'Ente),

con sede legale in Via F. Mormina Penna n. 2, Codice Fiscale 0080070881, in persona del Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, nella qualità di responsabile ad interim della Avvocatura Comunale, autorizzato al presente atto giusta Delibera di Giunta n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con l'assistenza e la difesa dell'Avv. Fabio Lucifora

E: S. A.R., nata a Scicli il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in Via M. R. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ con l'assistenza e la difesa dagli Avv.ti Nadia Pacetto e Salvatore Sortino

Premesso:

- che con nota P.e.c acquisita al Prot. Generale n° 538 del 05/01/2018 la Sig.ra \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il Comune di Scicli avanti al Tribunale di Ragusa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non dalla stessa subiti per il sinistro occorso il 22/11/2016 mentre percorreva a piedi Via Ancona, rovinando a terra e riportando lesioni personali che attribuiva alla presenza di una buca presente in prossimità del marciapiede;

- che il Comune di Scicli, con Delibera di Giunta n° 63 del 19/04/2018 conferiva incarico legale per la costituzione in giudizio all'Avv. Fabio Lucifora secondo schema di disciplinare che prevedeva una spesa per l'ente da corrispondere al predetto legale di € 1.500,00 effettivamente pagate a seguito dell'emissione delle fatture n° 3/2018 del 19/10/2018 e 23/2022 del 20/05/2022;

- che, con sentenza n° 504/2021 del 30.04.2021 resa dal Tribunale di Ragusa a definizione del proc. n° 203/2018 R.G. in accoglimento della domanda attorea, il Comune di Scicli veniva condannato al risarcimento dei danni a favore della Sig.ra S \_\_\_\_\_, liquidandoli in circa € 38.400,64 per capitale, rivalutazione, spese di C.T.U. e spese processuali;

- che con Delibera di Giunta n° 52 del 31.05.2021 il Sindaco del Comune di Scicli veniva autorizzato a proporre appello avverso la suddetta sentenza conferendo il mandato difensivo a favore del precedente difensore Avv. Fabio Lucifora che assisteva l'Ente nel procedimento civile di appello n° 944/21 R.G. avanti alla Corte di Appello di Catania facendosi antistatario di tutte le spese e senza ricevere gli acconti sul compenso previsto nella predetta delibera in € 2.700,00 di cui € 777,00 per contributo unificato;

- che la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n° 1615/2022 del 26 Luglio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, rigettava la domanda avanzata da S. A. R. nei confronti del Comune di Scicli, condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquidava per il primo grado in complessive € 4.835,00 oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.Avv. e per il presente giudizio in € 1.960,00 per la fase di studio della controversia, in € 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio e in € 3.305,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15% IVA e C.P.Avv., ponendo definitivamente a carico di S. A.R. le spese di CTU di cui al primo grado.

- che la Sig.ra S \_\_\_\_\_ - che medio tempore si è fatta carico del pagamento delle spese di registrazione della suddetta sentenza - ha inoltrato proposte transattive all'Ente per definire la propria pendenza debitoria scaturita dalla suddetta sentenza di condanna alle spese;

- che l'ente ha interpellato l'Avv. Fabio Lucifora per verificare la disponibilità di quest'ultimo a ridurre transattivamente l'importo degli onorari come sopra reclamabili;

- che, con separate trattative intercorse fra i rispettivi legali, l'Avv. Fabio Lucifora ha acconsentito a liberare l'ente da ogni propria obbligazione nei suoi confronti previo incasso delle competenze dovute per il secondo grado per come liquidate nella sentenza Corte di Appello di Catania, ulteriormente ridotte ad € 10.000,00 e rinuncia ad ogni pretesa sulle ulteriori, salvo ed impregiudicato il diritto per il Comune di Scicli a vedersi sollevato da ogni onere già affrontato e dunque alla rifusione delle spese di primo grado anticipate al predetto legale in € 1.500,00;

- che l'Avv. Fabio Lucifora, antistatario delle spese del giudizio di secondo grado avendole anticipate e non avendo ricevuto compenso, ha chiesto la distrazione del pagamento dell'importo convenuto direttamente a proprio favore con relativa emissione di fattura direttamente a favore del soggetto pagatore;

- che l'ente intende aderire all'intesa raggiunta fra i legali ritenendo sussistente il proprio interesse a recuperare celermente quanto già anticipato e liberarsi da ogni obbligazione nei confronti del legale e scaturenti dalle proprie delibere di Giunta n° 63 del 19/04/2018 e n° 52 del 31.05.2021 e dalla liquidazione compensi contenuta nelle sopra richiamate sentenze, per cui - previa autorizzazione alla distrazione del pagamento direttamente a favore del legale antistatario - conviene e stipula con la Sig.ra S. A. R. quanto appresso.

**OGGETTO E PAGAMENTI:** Con la stipula della presente transazione la Sig.ra S si obbliga nei confronti del Comune di Scicli a versare entro giorni 30 dalla sottoscrizione a favore dell'ente medesimo al seguente codice IBAN \_\_\_\_, (indicando quale causale \_\_\_\_), l'importo di € 1.500,00 a titolo di rifusione delle spese legali da questi sostenute per il primo grado del giudizio. Si obbliga inoltre a tenere indenne il Comune di Scicli dal pagamento dei compensi ancora dovuti dall'Ente a favore dell'Avv. Fabio Lucifora che ne ha accettato la riduzione ad € 10.000,00 autorizzandone la distrazione ed il pagamento diretto da eseguirsi entro 30 giorni a favore del predetto legale antistatario con pagamento da effettuarsi al di lui IBAN IT

e fattura da emettersi nei confronti del soggetto pagatore stesso, con invito all'esibizione per essere acquisiti come ricevuta a liberazione di ogni obbligazione sia a favore della debitrice stessa sia a favore dell'ente per gli obblighi di pagamento dei compensi nei confronti del predetto legale.

**PATTI E CONDIZIONI:** Le parti dichiarano che con la sottoscrizione e l'adempimento di quanto previsto nel presente atto entro il termine convenuto di giorni trenta, nulla hanno a pretendere reciprocamente per nessun titolo, causa o ragione per i fatti che hanno dato origine ai giudizi di primo e secondo grado di cui in premessa.

In ogni caso il presente accordo non ha carattere novativo e non intende regolare ulteriori diritti relativi al rapporto instauratosi fra le parti, rimanendo inteso che il mancato pagamento anche parziale di quanto oggetto delle presenti condizioni entro il termine previsto restituisce all'ente il diritto di agire nei confronti della debitrice per l'intero credito, dedotti eventuali pagamenti che verranno trattenuti a titolo di acconto del credito dovutogli in forza del titolo descritto in premessa già definitivo ed esecutivo per legge.

Con il rispetto delle modalità e termini dei pagamenti concordati, il credito si intenderà definitivamente estinto, rimanendo a carico della debitrice - ove dovuta - esclusivamente l'imposta di registrazione della sentenza n° 504/2021 Tribunale di Ragusa.

Le spese legali di cui alla presente scrittura devono ritenersi tra le parti compensate.

NEGOZIAZIONE TRA LE PARTI: Le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione è stata in ogni sua clausola e condizione specificatamente trattata tra le stesse alla presenza dei rispettivi legali.

ADESIONE DEI LEGALI: sottoscrivono la presente transazione i legali delle rispettive parti per dichiarare di rinunciare alla solidarietà scaturente dalla Legge professionale. L'Avv. Fabio Lucifora sottoscrive altresì per confermare quanto descritto in narrativa e per accettare la riduzione dei compensi ancora dovutogli in € 10.000,00 con liberazione dell'ente, a pagamento ricevuto, da ogni diversa obbligazione a tale titolo derivante da propri atti amministrativi e dalle sentenze citate in premessa.

L.C.S.

Dott.ssa Nadia Gruttadauria, n.q.

Sig.ra S

Avv. Fabio Lucifora

Avv. Salvatore Sortino

Avv. Nadia Pacetto



**COMUNE DI SCICLI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**  
**AVVOCATURA COMUNALE**  
*Gestione del Contenzioso*



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 08 del 03/04/2024

**OGGETTO:** Spese processuali Sentenza n. 1615/2022 della Corte di Appello di Catania.  
S.A.R. c/ Comune di Scicli – Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 03/04/2024



Per l'Avvocatura Comunale  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Nadia Gruttadauria*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 04/04/2024



**Il Titolare di E.Q. Settore III Finanze**

*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**II SEGRETARIO GENERALE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 04.04.2024

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata